



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-39/20, 3 giugno 2021, ECLI:EU:C:2021:435	Staatssecretaris van Financiën contro Jumbocarry Trading GmbH	Quinta	Rinvio pregiudiziale	NL	Ultima istanza	SI	/	Certezza del diritto, legittimo affidamento	Comunicazione delle motivazioni alla persona interessata prima di una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli – Termine di notifica dell'obbligazione doganale – Sospensione del termine – Estinzione dell'obbligazione doganale in caso di prescrizione – Applicazione nel tempo della disposizione che disciplina le cause di sospensione
Classificazione									
Dazi Doganali - Accise									
Questione pregiudiziale									
«Se gli articoli 103, paragrafo 3, parte iniziale e lettera b), e 124, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, siano applicabili ad un'obbligazione doganale sorta prima del 1° maggio 2016 e il cui termine di prescrizione in quella data non è ancora scaduto. Inoltre, in caso di risposta affermativa alla prima questione, chiede se i principi della certezza del diritto o del legittimo affidamento ostino a siffatta applicazione».									
Dispositivo									
L'articolo 103, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 124, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, devono essere interpretati nel senso che essi si applicano a un'obbligazione doganale sorta prima del 1° maggio 2016 e non ancora prescritta a tale data.									
Nota redazionale									
<p>Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha fornito chiarimenti riguardo a una importante questione di diritto transitorio in materia doganale. A partire dal 30 ottobre 2013, è entrato in vigore il Codice Doganale dell'Unione (CDU) che ha sostituito il codice doganale comunitario (CDC). Tuttavia, la maggior parte delle disposizioni del CDU è entrata in vigore solo a partire dal primo maggio 2016. Questo vale anche per le disposizioni che vengono in rilievo nella vicenda che vede coinvolta Jumbocarry. Nel caso di specie affrontato dalla Corte, il 4 luglio 2013 la Jumbocarry aveva presentato alla dogana olandese una dichiarazione d'importazione per l'immissione in libera pratica di una partita di merci in porcellana indicando il Bangladesh come paese d'origine. Ne conseguiva l'applicabilità dell'aliquota preferenziale dello 0%. A seguito di un controllo successivo, la dogana olandese ha però stabilito che il certificato d'origine era falso, con la conseguenza che si sarebbe dovuta applicare l'aliquota standard del 12%. L'autorità doganale olandese ha comunicato il primo giugno 2016 la sua intenzione di procedere ad accertamento ai sensi dell'articolo 22(6) CDU in combinato disposto con l'articolo 29 CDU, e ha concesso a Jumbocarry un periodo di trenta giorni per poter esprimere il proprio parere in merito a norma dell'articolo 8 dell'allegato al CDU. Successivamente, il 18 luglio 2016 veniva notificata a Jumbocarry una richiesta di pagamento per l'obbligazione sorta ai sensi dell'articolo 201 CDC il 4 luglio 2013, data di accettazione della dichiarazione di importazione. A quel punto, erano già trascorsi più di tre anni dalla data in cui era sorta l'obbligazione. Viene dunque richiesto alla Corte di Giustizia se le norme del CDU siano applicabili ad un'obbligazione doganale sorta prima del primo maggio 2016 (data di entrata in vigore degli articoli 103, paragrafo 3, parte iniziale e lettera b), e 124, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a) CDU) e il cui termine di prescrizione in quella data non sia ancora scaduto. Ulteriormente, viene richiesto alla Corte se in caso di risposta affermativa alla prima questione, i principi della certezza del diritto o del legittimo affidamento ostino a siffatta applicazione.</p> <p>La Corte di Giustizia, facendo riferimento a giurisprudenza consolidata, sottolinea in prima battuta come le norme di natura procedurale debbano essere generalmente considerate applicabili dalla data di entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali che riguardano "rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore solo se dal loro testo, dalla loro ratio o dalla loro struttura risulti chiaramente che va loro attribuita tale efficacia" (sentenza del 7 novembre 2018, O'Brien, C-432/17, EU:C:2018:879, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). Richiamando a sostegno della sua tesi il rispetto del diritto di difesa come principio fondamentale del diritto dell'UE (sentenza del 18 dicembre 2008, Sopropé, C-349/07 ECLI:EU:C:2008:746 e sentenza del 10 luglio 2019, CEVA Freight Holland, C-249/18, ECLI:EU:C:2019:587), secondo il giudice europeo l'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 22(6) e dall'articolo 29 CUD sarebbe da considerarsi come "norma procedurale". L'art. 221(3) CDC, che prevedeva che un'obbligazione doganale dovesse essere notificata entro tre anni dalla data in cui l'obbligazione è sorta, sarebbe invece da intendersi come "norma sostanziale" (in conformità con quanto precedentemente deciso nella sentenza del 23 febbraio 2006, Molenbergnatie, C-201/04, ECLI:EU:C:2006:136). Allo stesso modo, la Corte sottolinea come anche lo stesso articolo 103(3)b CDU debba essere considerato norma sostanziale e conclude sulla base di sua precedente giurisprudenza che in linea di principio l'articolo 103(3)b CDU non possa essere applicato a situazioni giuridiche sorte e divenute definitive quando era ancora in vigore il CDC. Nel caso affrontato nella sentenza Jumbocarry, la situazione giuridica in rilievo non era però ancora divenuta definitiva durante la vigenza del CDC. Per questo motivo, la Corte sostiene che le norme del CDU siano dunque applicabili nel caso in esame.</p> <p>Infine, per quanto attiene alla tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento, pur riconoscendo l'importanza di questi principi, la Corte rifacendosi alle conclusioni dell'Avvocato Generale, evidenzia come questi principi non comportino l'obbligo di mantenere l'ordinamento giuridico inalterato nel tempo (sentenza del 26 giugno 2012, Polonia/Commissione, C-335/09 P, EU:C:2012:385, punto 180 e giurisprudenza ivi citata). In questa sentenza, la Corte ha quindi stabilito che le disposizioni di sospensione contenute all'articolo 103, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 124, paragrafo 1, lettera a), del Codice Doganale dell'Unione (CDU) si applichino alle obbligazioni doganali sorte ai sensi del Codice Doganale Comunitario (CDC) prima del primo maggio 2016 e non ancora prescritte in tale data, e tale applicazione non deve considerarsi in violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN Causa selezionata per nota a sentenza pubblicata su DPTI									